

**ACCORDO DI COOPERAZIONE
E DI SCAMBIO DI INFORMAZIONI**

**COMMISSION DE
CONTROLE DE LA
GESTION DE
PORTEFEUILLES ET
DES ACTIVITES
BOURSIERES
ASSIMILEES**

**COMMISSIONE
NAZIONALE PER LE
SOCIETA' E LA BORSA**

**PRINCIPATO DI
MONACO**

ITALIA

ACCORDO DI COOPERAZIONE E DI SCAMBIO DI INFORMAZIONI

La Commission de contrôle de la gestion de portefeuilles et des activités boursières assimilées e la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB)

Considerando lo sviluppo dell'internazionalizzazione delle attività finanziarie ed il parallelo incremento del numero di intermediari;

Considerando la necessità di assicurare l'applicazione delle leggi e dei regolamenti attinenti le attività finanziarie, di realizzare e sviluppare un adeguato controllo delle attività finanziarie e degli intermediari, allo scopo di assicurare la corretta informazione degli investitori e l'integrità dei mercati di valori;

Desiderose di istituire una procedura di reciproca assistenza e di consultazione, al fine di facilitare lo svolgimento delle rispettive competenze nel Principato di Monaco ed in Italia;

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

OGGETTO

La finalità di questo accordo è quella di mettere in atto e di realizzare, tra le Autorità amministrative di seguito indicate, una procedura di reciproca assistenza e consultazione che consenta loro di assicurare, nell'ambito delle funzioni ad esse attribuite, il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari relative alla protezione degli investitori ed al buon funzionamento dei mercati finanziari.

ARTICOLO 2

DEFINIZIONI

Ai fini del presente accordo:

1. "Autorità" indica:
 - (a) la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), per l'Italia;
 - (b) la Commission de contrôle de la gestion de portefeuilles et des activités boursières assimilées, per il Principato di Monaco;
2. "Autorità richiesta" indica l'Autorità cui è rivolta una richiesta di assistenza ai sensi del presente accordo;
3. "Autorità richiedente" indica l'Autorità che formula una richiesta di assistenza ai sensi del presente accordo;
4. "Stato terzo" indica ogni Stato diverso da quelli dell'Autorità richiesta o richiedente, membro o meno dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo o altro;

5. "Leggi e regolamenti" indica le disposizioni di legge e regolamento applicabili nel Principato di Monaco, in particolare la legge 1194 del 9 luglio 1997 relativa alla gestione di portafogli ed attività di borsa assimilate così come modificata dalla legge 1241 del 3 luglio 2001, ed in Italia le leggi e regolamenti relativi all'oggetto di cui all'art. 1;
6. "Persona" indica qualunque persona fisica o giuridica;
7. "Strumenti finanziari" indica qualunque valore mobiliare, obbligazioni, prodotti a termine e derivati, strumenti di gestione collettiva e qualsiasi altro strumento finanziario che rientri nelle competenze delle Autorità;
8. "Emittente" indica ogni persona fisica o giuridica che ha emesso, emetta o si proponga di emettere valori mobiliari;
9. "Intermediari" indica qualsiasi impresa di investimento, ente creditizio, OICVM e qualsiasi altra persona che agisca nei limiti delle competenze attribuite dalle Autorità.

ARTICOLO 3

AMBITO DELL'ASSISTENZA

1. Le Autorità concordano di promuovere la reciproca assistenza e lo scambio di informazioni necessarie allo scopo di esercitare le funzioni ad esse attribuite, in particolare nelle seguenti materie:
 - a) le violazioni relative a fattispecie qualificabili come insider trading, pratiche di manipolazione del mercato, comunicazione di informazioni riservate e comunicazione di informazioni ingannevoli;
 - b) il rispetto e l'applicazione delle disposizioni di legge e regolamentari relative alla commercializzazione, alla gestione ed al deposito di strumenti finanziari;
 - c) il controllo delle condizioni di esercizio di attività finanziarie in qualità di intermediario e della professionalità e dell'onorabilità delle persone autorizzate ad esercitare dette attività oltre che la promozione delle regole di corretto comportamento che devono essere rispettate;
 - d) l'applicazione delle disposizioni di legge e regolamento relative agli obblighi di informazione ai quali sono tenuti gli emittenti di strumenti finanziari;
 - e) l'applicazione delle disposizioni di legge e regolamento relative alle dichiarazioni di superamento delle soglie ed all'acquisizione di partecipazioni nel capitale di società.
2. A tal fine l'Autorità richiesta comunica all'Autorità richiedente, salva la possibilità di negare l'assistenza nei casi previsti nel successivo paragrafo 3, le informazioni di cui dispone. Nei casi in cui ne abbia la competenza, usa i mezzi ed i poteri necessari al fine di ottenere le informazioni utili al riscontro della richiesta dell'Autorità richiedente.
3. L'assistenza prevista dal presente accordo può essere negata quando:
 - a) la richiesta non sia conforme alle disposizioni del presente accordo. In questo caso, comunque, le Autorità possono consultarsi;
 - b) l'esecuzione della richiesta possa pregiudicare la sovranità, la sicurezza, gli

- interessi economici fondamentali o l'ordine pubblico della giurisdizione dell'Autorità richiesta;
- c) nello Stato dell'Autorità richiesta sia già pendente un procedimento penale, o sia stata già pronunciata una decisione definitiva in sede penale od amministrativa, per gli stessi fatti e nei confronti delle stesse persone;
 - d) l'informazione richiesta si riferisce a fatti anteriori alla data nella quale all'Autorità richiesta sono stati attribuiti i poteri di indagine per rispondere alle richieste di autorità straniera.

ARTICOLO 4

RICHIESTE DI ASSISTENZA

1. Le richieste di assistenza devono essere fatte per iscritto ed indirizzate alla persona dell'Autorità richiesta indicata nell'Allegato.
2. L'Autorità richiedente dovrà specificare i seguenti elementi informativi:
 - a) una descrizione dell'oggetto della richiesta, dei motivi e delle finalità per le quali le informazioni sono richieste;
 - b) una descrizione delle disposizioni di legge e regolamento che si ritiene siano state violate;
 - c) una lista delle persone fisiche o giuridiche che l'Autorità richiedente ritiene possano essere in possesso delle informazioni o i luoghi in cui dette informazioni possano essere ottenute;
 - d) qualunque altro elemento che possa facilitare l'esecuzione della richiesta;
 - e) un'indicazione circa il periodo di tempo entro il quale si attende una risposta e, in caso di urgenza, le ragioni di tale urgenza.

ARTICOLO 5

ESECUZIONE DELLE RICHIESTE

1. L'Autorità richiesta comunica all'Autorità richiedente gli elementi informativi già in suo possesso o che la stessa può procurarsi usufruendo dei mezzi da essa stessa determinati in conformità con i poteri di cui disponga e nel rispetto delle norme di legge o regolamento ad essa applicabili.
2. Le informazioni sono trasmesse al funzionario designato dell'Autorità richiedente indicato nell'Allegato.

ARTICOLO 6

UTILIZZO CONSENTITO DELLE INFORMAZIONI E RISERVATEZZA

1. L'Autorità richiedente può usare le informazioni ricevute soltanto ai fini del:
 - a) rispetto e applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari specificate nella richiesta;
 - b) l'apertura, lo svolgimento o la partecipazione a procedimenti penali, amministrativi o disciplinari relativi alla violazione delle leggi o dei regolamenti specificati nella

richiesta.

2. Ciascuna Autorità manterrà la riservatezza delle richieste avanzate ai sensi del presente accordo e di qualsiasi altra informazione ricevuta in applicazione del presente accordo, così come di qualunque altra questione venga sollevata, in particolare nell'ambito delle procedure di consultazione.
3. In caso di utilizzo o di divulgazione da parte dell'Autorità richiedente delle informazioni ai fini dell'apertura, dello svolgimento o della partecipazione a procedimenti penali relativi a violazioni di legge o regolamento menzionate nella richiesta, l'Autorità richiedente preciserà alla sua autorità giudiziaria che le informazioni sono trasmesse ai sensi del presente accordo, il cui oggetto viene definito all'articolo 1.
4. In caso di utilizzo o di divulgazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze da parte dell'Autorità richiedente delle informazioni trasmesse ai sensi del presente accordo per l'applicazione di sanzioni di natura amministrativa o disciplinare, l'Autorità richiedente non potrà divulgare al suddetto Ministero informazioni relative all'identità delle persone fisiche o giuridiche che detengano conti presso intermediari finanziari stabiliti nel Principato di Monaco senza il previo accordo dell'Autorità richiesta.
5. Nel caso in cui l'Autorità richiedente intenda utilizzare o divulgare le informazioni ottenute per qualunque scopo diverso da quelli previsti ai paragrafi 3 o 4, l'Autorità richiedente dovrà ottenere il preventivo consenso dell'Autorità che le ha fornito le informazioni, anche nei casi in cui la trasmissione sia effettuata ad Autorità di Paesi Membri dell'Unione Europea. Se l'Autorità richiesta acconsente a tale utilizzo delle informazioni, può subordinarlo a determinate condizioni.
6. Entro i limiti previsti dalle rispettive normative, le Autorità possono scambiarsi reciprocamente informazioni non richieste. L'Autorità che riceve un'informazione comunicata spontaneamente può usare detta informazione esclusivamente per le finalità indicate nella lettera di trasmissione dell'informazione o ai fini di un procedimento penale, amministrativo o disciplinare o, da ultimo, ai fini del rispetto dei propri obblighi di trasmissione all'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 7

CONSULTAZIONI

1. Le Autorità si consultano ai fini dell'effettiva applicazione del presente accordo e convengono di informarsi reciprocamente in merito all'evoluzione normativa nelle materie oggetto dell'accordo e di consultarsi ogni volta che ciò sia ritenuto necessario.
2. Dopo un periodo di un anno le Autorità si consultano al fine di migliorare il presente accordo e per risolvere le difficoltà che potessero sorgere, in particolare nell'applicazione degli articoli 3.3 (d) e 6 .

ARTICOLO 8

MODIFICHE ALL'ACCORDO

Le Autorità possono apportare modifiche di comune accordo, ove ciò sia ritenuto necessario, al presente accordo mediante un allegato.

ARTICOLO 9

PUBBLICAZIONE

Le Autorità accettano di rendere pubblico il presente accordo.

ARTICOLO 10

ENTRATA IN VIGORE

Il presente accordo entrerà in vigore alla data della sua firma da parte delle due Autorità.

ARTICOLO 11


DURATA

Il presente accordo è stipulato per un periodo indefinito e ad esso potrà essere posto termine in qualsiasi momento mediante un preavviso scritto di trenta giorni. Nel caso in cui il preavviso sia dato dall'Autorità richiessa, le richieste di assistenza presentate prima di detto preavviso continueranno ad essere trattate conformemente al presente accordo.

IN FEDE, i sottoscritti hanno firmato il presente accordo.


Firmato a Roma, il 27 novembre 2003, in quattro originali, due in francese e due in italiano, ciascuno dei quali facente fede.

PER LA COMMISSION DE
CONTROLE DE LA GESTION DE
PORTEFEUILLES ET DES
ACTIVITES BOURSIERES
ASSIMILEES



Yves Ullmo
Presidente

PER LA COMMISSIONE
NAZIONALE PER LE
SOCIETA' E LA BORSA



Lamberto Cardia
Presidente

ALLEGATO

Il responsabile dell'Autorità richiesta ai sensi dell'art. 4 del presente accordo è:

PER LA COMMISSION DE CONTROLE DE LA GESTION DE PORTEFEUILLES ET DES ACTIVITES BOURSIERES ASSIMILEES

Sophie Thevenoux
Directeur du Budget et du Trésor
Tel: +337 93 15 87 61
Fax: +337 93 15 84 26
E-mail: sthevenoux@gouv.mc

PER LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA (CONSOB)

Carlo Biancheri
Direttore dell'Ufficio Relazioni Internazionali
Via G.B.Martini, 3,
00198 Roma
Italia
Tel: +39 06 8477381
Fax: +39 06 8477763
E-mail: c.biancheri@consob.it